

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
782/2016/R/EEL

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLE TARIFFE DI RETE E DELLE COMPONENTI
TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER I CLIENTI
DOMESTICI DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 6 agosto 2013, n. 96 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 maggio 2013, 204/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 205/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 412/2014/R/EFR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/COM e, in particolare, il suo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Glossario della bolletta elettrica);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 582/2015/R/EEL), recante "Riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica. Contestuale aggiornamento delle compensazioni di spesa per i clienti domestici in disagio economico" e la relativa Relazione AIR;

- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015, 610/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 610/2015/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 628/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL, e in particolare l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL), recante “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificato e integrato e l’Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL e in particolare l’Allegato A (TIME 2017), la cui efficacia decorre dal 1 gennaio 2017;
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 292/2015/I/EEL, (di seguito: segnalazione 292/2015/I/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della delega per il recepimento della Direttiva 2012/27/UE, prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 96/2013, l’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14, prevede che: *“Con uno o più provvedimenti e con riferimento ai clienti domestici, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e i servizi idrici adegua le componenti della tariffa elettrica da essa stessa definite, con l’obiettivo di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità. L’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, favorire il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica e non determina impatti sulle categorie di utenti con struttura tariffaria non progressiva.”;*
- in esito al procedimento avviato con la deliberazione 204/2013/R/EEL, successivamente riunito nel procedimento avviato con la deliberazione 412/2014/R/EFR a seguito dell’emanazione del d.lgs. 102/14 e condotto seguendo la metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR), l’Autorità ha approvato la deliberazione 582/2015/R/EEL che definisce un quadro programmatico di attuazione della riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, in attuazione dell’articolo 11, comma 3 del d.lgs. 102/14,
- la deliberazione 582/2015/R/EEL prevede, tra l’altro, che la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, avvenga con la necessaria gradualità prevista dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14; e che, in particolare, tale

gradualità si esplica in un percorso di transizione, articolato su un arco temporale di due anni (2016-17), secondo le seguenti tappe (o *step*):

a. primo *step*: dall'1 gennaio 2016:

- venga mantenuta la medesima struttura progressiva vigente nel 2015 ma, limitatamente alla sola tariffa per i servizi di rete, vengano ridefiniti i valori dei corrispettivi in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da aumentare le quote fisse (per punto e per potenza), in modo tale da ridurre di almeno il 25% l'entità del sussidio incrociato oggi vigente tra clienti residenti basso consumanti e clienti non residenti o alto consumanti;
- venga avviata la raccolta e la messa a disposizione dei clienti dei dati relativi ai valori di potenza massima prelevata;

b. secondo *step*: dall'1 gennaio 2017:

- la tariffa per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura (di seguito: servizi di rete) assuma la struttura non progressiva denominata "TD", costituita da corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di rete uguali per tutti i clienti domestici e impostati, in base al criterio di aderenza ai costi dei diversi servizi, in modo da coprire i costi di misura e commercializzazione in quota fissa pro-cliente (€/anno), i costi di distribuzione in quota potenza (€/kW/anno) e i costi di trasmissione in quota energia (c€/kWh);
- i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di scaglioni di consumo annuo, nonché introducendo per i soli clienti domestici non residenti un corrispettivo espresso in €/anno;
- la componente DISP_{BT} a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela assuma la struttura non progressiva già oggi vigente per i clienti domestici non residenti;
- vengano attuati gli interventi di modifica della regolazione inerente l'impegno di potenza atti a stimolare i clienti domestici ad un utilizzo più attento e consapevole della potenza contrattualmente impegnata, visto il maggior rilievo tariffario che tale parametro assume nella nuova struttura tariffaria a copertura dei costi dei servizi di rete;

c. terzo *step*: dall'1 gennaio 2018, la riforma arrivi a regime, applicando una struttura tariffaria non progressiva anche ai corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, definiti in modo diverso tra clienti residenti (ai quali verranno applicati integralmente in quota energia) e clienti non residenti (ai quali verranno applicati in parte in quota fissa e in parte in quota energia), in modo tale che tre quarti del gettito totale (considerando su base congiunta l'utenza residente e non residente) derivi dalle quote energia, salvo eventuali diverse disposizioni di legge nel frattempo intervenute anche in esito alla Segnalazione 292/2015/I/EEL;

- per quanto attiene la separazione dei corrispettivi tariffari in base alle sottotipologie tariffarie “D2” (clienti domestici residenti con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 3 kW) e “D3” (altri clienti domestici, o non residenti o residenti con potenza contrattualmente impegnata superiore a 3 kW), il percorso di gradualità definito nella deliberazione 582/2015/R/EEL ha previsto la soppressione di tali sottotipologie dal 1 gennaio 2017, residuando solo la differenziazione tra clienti residenti e clienti non residenti;
- il primo *step* della riforma dei corrispettivi tariffari per i servizi di rete per i clienti domestici di energia elettrica è stato compiuto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, con le disposizioni di natura tariffaria inserite nella deliberazione 654/2015/R/EEL;
- nell’ambito del TIT, approvato con deliberazione 654/2015/R/EEL, è stato esplicitamente previsto che le disposizioni relative alle tariffe D1, D2 e D3 venissero successivamente aggiornate sulla base di quanto disposto dalla deliberazione 582/2015/R/EEL;
- con la deliberazione 628/2015/R/EEL, sono stati previsti l’estensione e l’aggiornamento dei dati contenuti nel Registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico, al fine di raccogliere – tra l’altro - l’informazione relativa alla residenza anagrafica del cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL è stata definita l’introduzione di livelli di potenza contrattualmente impegnata con granularità più fitta rispetto all’attuale, in modo da aumentare la possibilità per il cliente finale di scegliere il livello ottimale per le proprie esigenze, a decorrere dal 1 gennaio 2017, prevedendo in particolare che la potenza contrattualmente impegnata sia modulabile:
 - di 0,5 kW, fino a 6 kW ;
 - di 1 kW, oltre 6 kW e fino a 10 kW;
 - di 5 kW oltre 10 kW e fino a 30 kW.
- gli ulteriori interventi in tema di impegno di potenza per clienti domestici previsti dalla deliberazione 582/2015/R/EEL, a decorrere dal 1 gennaio 2017, concernono:
 - l’azzeramento transitorio degli oneri in capo ai clienti finali (contributo in quota fissa) previsti a favore dei distributori per la copertura degli oneri amministrativi in caso di variazioni del livello di potenza contrattualmente impegnata su richiesta dal cliente;
 - la possibilità di ridurre i contributi di connessione, dovuti dai clienti che richiedano un aumento di potenza impegnata, esclusivamente per gli interventi di variazione di potenza svolti in telegestione e che effettivamente non richiedono un intervento in campo;
- inoltre, con la deliberazione 610/2015/R/COM, è stato previsto che venga messa a disposizione dei clienti domestici, tramite la bolletta dell’energia elettrica

- (“Bolletta 2.0”), l’indicazione del livello massimo di potenza prelevata per ciascun mese oggetto di fatturazione e, almeno una volta all’anno, il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata mensilmente negli ultimi 12 mesi, per poter compiere scelte informate sul livello di potenza impegnata ottimale;
- per la definizione delle modalità operative di attuazione degli ulteriori interventi in tema di impegno di potenza per clienti domestici, sopra richiamati, è opportuno osservare che:
 - il TIC prevede che, ogni richiesta di variazione della potenza disponibile comporti l’applicazione di un contributo in quota fissa (specificato in Tabella 2 del TIC) a copertura degli oneri amministrativi e inoltre che, nel caso di richieste di aumento della potenza disponibile, sia addebitata la sola quota potenza (dei contributi riportati nella Tabella 1 del TIC) per la potenza disponibile aggiuntiva rispetto a quella precedentemente sottoscritta;
 - la Tabella 12 allegata alla parte II del TIQE elenca tra le prestazioni soggette a preventivo rapido da parte del venditore “*Aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW*”;
 - alcuni soggetti esercenti hanno dunque osservato che la previsione di distinguere tra interventi in loco e da remoto ai fini dell’applicazione del contributo in quota fissa di competenza del distributore risulterebbe di difficile attuazione in quanto potenzialmente in contrasto con la semplificazione dei “preventivi rapidi” come definiti all’articolo 80, comma 1, lettera II) del TIQE; ove introdotta, infatti, tale distinzione renderebbe impossibile l’elaborazione del preventivo rapido da parte del venditore, in quanto non sarebbe possibile sapere ex-ante se l’intervento sarà realizzato effettivamente da remoto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 205/2014/R/EEL, l’Autorità ha avviato una sperimentazione tariffaria rivolta a clienti domestici che presentino richiesta di adesione e siano in grado di dimostrare l’utilizzo di pompe di calore elettriche quale principale sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza;
- la deliberazione di cui al precedente alinea prevede che:
 - la possibilità per i clienti finali domestici di aderire alla sperimentazione tariffaria si apra il 1 luglio 2014 e si concluda il 31 dicembre 2015;
 - l’adesione alla sperimentazione tariffaria dia diritto all’applicazione di condizioni economiche basate su una struttura tariffaria non progressiva sia per i servizi di rete e di vendita sia per le componenti a copertura degli oneri generali di sistema (nel seguito: tariffa D1-pdc);
 - anche una volta terminata la sperimentazione medesima, qualora non sia ancora stata disposta l’applicazione della tariffa D1 alla generalità delle

utenze domestiche, per i clienti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria venga prevista l'applicazione di condizioni economiche in grado di garantire uno scostamento minimo rispetto all'aggiornamento delle condizioni economiche di cui al precedente alinea, al fine di tutelare le scelte di investimento compiute;

- in relazione alla suddetta sperimentazione tariffaria, il punto 8), della deliberazione 582/2015/R/EEL, prevede che venga posticipato, al 31 dicembre 2016, il termine ultimo a disposizione dei clienti finali per aderire alla sperimentazione tariffaria per clienti finali che utilizzano pompe di calore come sistema principale di riscaldamento dell'abitazione di residenza;
- alla data del 15 ottobre 2016 risultavano aver aderito alla sperimentazione tariffaria oltre 10.000 clienti finali domestici;
- l'attuazione del secondo *step* della riforma tariffaria domestica, così come sopra descritto, in assenza di altri interventi specifici per i clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, comporterebbe dal 1 gennaio 2017 che le condizioni economiche applicate alla generalità dei clienti domestici residenti, ancorché basate su strutture tariffarie ancora parzialmente progressive al crescere dei consumi, potrebbero risultare più favorevoli delle condizioni definite dalla deliberazione 205/2014/R/EEL per molti dei clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria, vanificando dunque in parte la convenienza economica dell'adesione alla sperimentazione;
- in occasione dell'aggiornamento del testo della deliberazione 205/2014/R/EEL non è stato corretto il testo dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), per tenere conto della variazione del testo del TIT, laddove la definizione della tariffa D1 è ora contenuta nell'articolo 29 anziché nell'articolo 30 e il riferimento al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate è contenuto nell'articolo 50 anziché nell'articolo 49.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità ha, tra gli altri, i compiti di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, nonché di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi regolati, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti finali (cfr. rispettivamente lettere h) ed l), dell'articolo 2, comma 12);
- nell'ambito di tali competenze l'Autorità, con la Bolletta 2.0, ha approvato i nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, con l'obiettivo principale di razionalizzare, semplificare e rendere comprensibili le informazioni contenute nelle bollette, anche mediante la definizione di un Glossario che aiuti nella lettura delle bollette;

- il già menzionato percorso di transizione previsto dalla riforma delle tariffe per la fornitura di energia elettrica applicate ai clienti domestici prevede, a partire dall'1 gennaio 2017, il completo superamento della progressività, rispetto ai volumi di energia elettrica prelevata, dei corrispettivi tariffari applicati a tutti i clienti domestici a copertura dei costi dei servizi di rete;
- in base all'aggregazione degli importi fatturati ai clienti finali serviti, come previsto dalla tabella 1 della Bolletta 2.0, i corrispettivi tariffari a copertura dei costi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica sono compresi nella voce della bolletta Spesa per il trasporto e per la gestione del contatore;
- il Glossario della bolletta elettrica deve essere adeguatamente integrato per tener conto della nuova struttura tariffaria applicata ai clienti domestici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 628/2015/R/EEL ha ampliato il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale (di seguito RCU) del Sistema Informativo Integrato (di seguito SII), apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento ed al contenuto informativo dei dati in esso censiti, includendo, tra gli altri, le informazioni relative al codice tariffa di distribuzione unitamente all'indicazione dell'indirizzo di residenza: conseguentemente, al fine di garantire la corretta attribuzione della struttura tariffaria TD ai punti di prelievo, si rende necessaria una ricodifica nel SII di tali informazioni;
- alcuni operatori hanno evidenziato l'opportunità che tale attività di ricodifica sia gestita con gradualità al fine di minimizzare gli impatti sulle logiche di fatturazione pre-esistenti.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno attuare il secondo *step* della riforma secondo le indicazioni della medesima deliberazione 582/2015/R/EEL, apportando limitati correttivi al percorso individuato con l'obiettivo di garantire maggiore protezione ai clienti residenti caratterizzati da bassi volumi di energia prelevata;
- a tale scopo, sia opportuno che, a decorrere dal 1 gennaio 2017:
 - i corrispettivi tariffari per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura) per i clienti domestici di energia elettrica assumano la struttura a regime trinomina denominata TD per tutti i clienti domestici, indipendentemente dalla condizione di residenza anagrafica, completando quindi il processo già avviato di superamento della progressività nei termini previsti dalla deliberazione 582/2015/R/EEL;
 - i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema vengano ridefiniti in modo tale da smorzare l'effetto di progressività ai consumi e da limitare a due il numero di aliquote diversificate tra scaglioni di consumo annuo, come previsto dal punto 3 della richiamata deliberazione 582/2015/R/EEL,

- in modo da avvicinarsi progressivamente al completo superamento della progressività di tali componenti a valere dall'1 gennaio 2018;
- venga superata la distinzione dei clienti domestici tra sottotipologie definite, ai fini tariffari, in base sia alla condizione di residenza anagrafica sia alla potenza contrattualmente impegnata, residuando solo una differenziazione tra l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente (nel seguito: clienti residenti) o in luoghi diversi da questa (nel seguito: clienti non residenti);
 - venga ridotta la progressività che ha finora caratterizzato la struttura della componente $DISP_{BT}$, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, allineandola a quella applicata per i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema;
 - sia, pertanto, necessario modificare il TIT, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nei termini di seguito precisati:
 - all'articolo 29, la tariffa obiettivo D1 è sostituita dalla nuova tariffa obbligatoria, denominata "TD", applicata a tutti i clienti domestici;
 - l'articolo 30, relativo alle tariffe obbligatorie D2 e D3 del TIT è soppresso;
 - la perequazione relativa alle tariffe domestiche, di cui all'articolo 34, non più necessaria con il passaggio alla tariffa unica TD nel 2017, è soppressa;
 - gli articoli 33 e 35 del TIT, relativi rispettivamente alla perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e alla perequazione dei costi di trasmissione, sono adattati al fine di renderli coerenti con le disposizioni attuative della riforma di cui al presente provvedimento;
 - prevedere che le disposizioni di cui al comma 30.3 del TIT siano riformulate affinché siano riferite alle modalità di addebito delle componenti tariffarie A e UC di cui alla Parte V del TIT;
 - sia opportuno aggiornare il TIT in relazione alle modifiche individuate nei precedenti punti del presente provvedimento, senza innovare le altre disposizioni approvate con le precedenti deliberazioni, e adeguandone i riferimenti normativi, procedendo all'approvazione della nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIT)", per il periodo dall'1 gennaio 2017;
 - sia necessario, in esito alle modifiche del TIT sopra riportate, aggiornare altresì i riferimenti normativi presenti nel TIME 2017 ed in particolare, al comma 33.3, sostituendo le parole "articolo 30 del TIT", con le parole "articolo 29 del TIT";
 - tenendo conto degli aggiornamenti intervenuti tra 2015 e 2016 nei valori dei corrispettivi tariffari a copertura dei servizi di vendita e degli oneri generali di sistema nonché delle contrazioni registrate nei volumi di energia prelevata considerate ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari, sia opportuno che nel secondo *step* di attuazione della riforma i corrispettivi per oneri generali

e per i servizi di vendita dei clienti in maggiore tutela vengano strutturati in modo tale da attenuare le variazioni di spesa attese per i clienti domestici residenti, prevedendo in particolare che:

- i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema vengano articolati sulla base di aliquote espresse in centesimi di euro/kWh di energia prelevata, che presentino una struttura con progressività ridotta rispetto all'attuale e limitando ad una sola il numero di variazioni delle aliquote tra scaglioni di consumo annuo, in corrispondenza di un prelievo annuo di 1800 kWh;
- per quanto concerne la componente $DISP_{BT}$, a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione applicata a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, sia opportuno posticipare al 1 gennaio 2018 il completo superamento dell'attuale struttura progressiva, già oggi vigente per i clienti domestici non residenti, mantenendo transitoriamente per l'anno 2017 e per i soli clienti residenti una struttura con progressività ridotta, con la medesima struttura da adottarsi per i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno dare luogo agli ulteriori interventi in tema di impegno di potenza per i soli clienti domestici, già previsti dalla deliberazione 582/2015/R/EEL, disponendone la decorrenza dal 1 aprile 2017, per consentire il superamento delle difficoltà segnalate dagli operatori ai fini dell'adeguamento dei sistemi informatici, e la validità per un periodo di 24 mesi, fino al 31 marzo 2019, tenendo conto delle seguenti misure semplificative:
 - l'azzeramento del contributo in quota fissa, fissato nella Tabella 2 del TIC, a copertura degli oneri amministrativi connessi con ogni richiesta di variazione del livello di potenza disponibile, per qualsiasi livello di potenza di partenza e di arrivo a seguito della variazione;
 - ai clienti domestici che richiedono un aumento del livello di potenza contrattualmente impegnata per un valore di arrivo non superiore a 6 kW, sia ridotto del 20% circa il valore del contributo in quota potenza specificato dalla Tabella 1 del TIC;
 - il contributo in quota potenza di cui al precedente alinea venga restituito, per il tramite del venditore, a quei clienti che, nel corso del medesimo periodo di 24 mesi sopra indicato, dopo avere chiesto un aumento del livello di potenza contrattualmente impegnata ne richiedano una riduzione; la restituzione avverrà in misura proporzionale alla quota di incremento di potenza al quale il cliente rinuncia e limitatamente ai casi in cui la richiesta di riduzione si riferisca allo stesso POD e allo stesso cliente finale che aveva richiesto l'aumento;
 - non venga applicato il contributo in quota potenza a quei clienti che, nel corso del medesimo periodo di 24 mesi sopra indicato, dopo avere chiesto

una riduzione del livello di potenza contrattualmente impegnata ne richiedano un aumento fino ad un livello non superiore a 6 kW e in ogni caso non superiore al livello precedente alla riduzione; tale esonero potrà avvenire limitatamente ai casi in cui la richiesta di aumento di potenza si riferisca allo stesso POD e allo stesso cliente finale che aveva richiesto la riduzione.

- sia, inoltre, opportuno prevedere che con successivo provvedimento venga predisposto un meccanismo perequativo, basato sui dati storici delle richieste di aumento e riduzione di potenza, per ristorare i distributori del contributo fisso non applicato nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019 per effetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
- sia, altresì, opportuno effettuare le necessarie modifiche al TIC, ivi incluse quelle derivanti dal coordinamento con il nuovo testo TIME in vigore dal 1 gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dalla deliberazione 458/2016/R/EEL.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno adeguare, a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al completamento della transizione alla nuova struttura tariffaria di regime, previsto per il 1 gennaio 2018, le condizioni economiche applicabili ai clienti domestici che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, al fine di garantire loro la tutela degli investimenti compiuti, così come previsto dall'articolo 10, comma 2, della deliberazione 205/2014/R/EEL;
- sia, conseguentemente, necessario modificare e integrare il testo della deliberazione 205/2014/R/EEL, al fine di introdurre una variazione nelle condizioni economiche applicabili ai clienti aderenti, in modo tale che, tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, tali clienti possano già usufruire della struttura tariffaria non progressiva che entrerà in vigore dall'anno 2018 per la generalità dei clienti domestici;
- sia opportuno correggere gli errori materiali individuati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 205/2014/R/EEL.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia necessario procedere all'aggiornamento del Glossario della bolletta elettrica.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario, con successivo provvedimento, prevedere procedure funzionali all'aggiornamento massivo delle informazioni contenute nel RCU del SII per consentire una corretta applicazione della struttura tariffaria TD ai punti di prelievo, nonché la revisione delle procedure di aggiornamento dei medesimi dati

DELIBERA

1. di dare attuazione a quanto disposto dal punto 1, lettera b), della deliberazione 582/2015/R/EEL, approvando la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIT)" allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con efficacia dall'1 gennaio 2017;
2. di dare attuazione a quanto disposto dal punto 3 della deliberazione 582/2015/R/EEL prevedendo, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2017 dei valori delle componenti tariffarie applicate ai clienti domestici in bassa tensione a copertura degli oneri generali di sistema:
 - a. l'avvio del graduale superamento della progressività di tali componenti ai volumi di energia elettrica prelevata, applicando una sola differenziazione dei valori di tali componenti per i volumi di prelievo annui compresi tra 0 e 1800 kWh e per i volumi superiori a 1800 kWh;
 - b. l'applicazione a tutti i clienti finali controparti di contratti, di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT dei medesimi valori delle componenti espresse in centesimi di euro/kWh di energia prelevata;
 - c. l'introduzione, per la sola alimentazione di applicazioni diverse da quelle relative alla residenza anagrafica del cliente, di una componente espressa in centesimi di euro/punto di prelievo/anno il cui gettito è destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 50 del TIT;
 - d. l'introduzione di nuove aliquote degli oneri generali di sistema, espresse in centesimi di euro/kWh senza differenziazione per scaglioni di consumo, dedicate espressamente ai clienti che hanno aderito alla sperimentazione tariffaria per pompe di calore, di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL;
3. di avviare in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2017 dei valori della componente $DISP_{BT}$, applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela, il graduale superamento della progressività ai volumi di energia elettrica prelevata, secondo modalità analoghe a quelle adottate per le componenti tariffarie applicate a copertura degli oneri generali di sistema, di cui al punto precedente, applicando la medesima scaglionatura dei valori in funzione dei prelievi annui di energia elettrica;
4. di dare attuazione a quanto disposto dal punto 6, lettera b), della deliberazione 582/2015/R/EEL, introducendo alcune semplificazioni e disponendo in particolare le seguenti modifiche del TIC:
 - a. introdurre dopo l'articolo 8, il seguente articolo:

"Art. 8-bis

Agevolazioni temporaneamente applicabili alle utenze per clienti finali domestici connessi a reti in bassa tensione

8-bis.1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle richieste di variazione della potenza contrattualmente impegnata presentate tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019 da clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di fornitura riferito alla tipologia definita all'articolo 2, comma 2, lettera a) del TIT.

8-bis.2. In relazione a ciascuna richiesta di aumento di potenza:

- a) in deroga a quanto disposto dal precedente comma 6.7, il contributo in quota fissa non viene applicato;
- b) fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera c) e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all'incremento non sia superiore a 6 kW, il contributo in quota potenza di cui al precedente comma 6.6 viene addebitato nella misura ridotta di cui alla Tabella 1bis;
- c) in ogni caso, il contributo in quota potenza di cui alla precedente lettera b) non viene addebitato qualora tale richiesta di aumento sia successiva ad una richiesta di riduzione della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017 dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD e qualora il livello di potenza impegnata conseguente all'incremento non sia superiore né 6 kW né al livello precedente alla riduzione;
- d) le imprese di distribuzione rendono disponibile mensilmente alle imprese di vendita un elenco dei POD a cui vengono applicati rispettivamente gli aumenti di potenza di cui ai commi 2b) e 2c);

8-bis.3. In relazione a ciascuna richiesta di riduzione di potenza:

- a) in deroga a quanto disposto dal precedente comma 8.9, il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 2 non viene applicato;
- b) qualora tale richiesta di riduzione sia successiva ad una richiesta di aumento della potenza presentata in data non antecedente il 1 aprile 2017, dal medesimo cliente e con riferimento al medesimo POD, per il tramite dell'impresa esercente la vendita viene restituito al cliente il contributo in quota potenza addebitato ai sensi del precedente comma 2, lettera b), in proporzione al recupero del livello pre-esistente di potenza contrattualmente impegnata.

”

- b. alla fine dei commi 6.6, 6.7, 8.9 e 8.10 vengono inserite le parole “, fatto salvo quanto previsto per i clienti domestici al successivo articolo 8-bis”;
5. di fissare pari a 55,00 euro/kW l'entità del contributo di cui alla Tabella 1bis del TIC, da applicare nel corso dell'anno 2017 nei casi previsti dal comma 8-bis.2 lettera b) del TIC modificato e integrato in base a quanto disposto dal precedente punto 4;
6. di prevedere che, con successivo provvedimento, venga introdotto un meccanismo perequativo, basato sui dati storici delle richieste di aumento e riduzione di potenza

da parte delle utenze domestiche, per compensare gli effetti derivanti dalla mancata applicazione dei contributi in quota fissa, non dovuti nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019, per effetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

7. di modificare il testo della deliberazione 205/2014/R/EEL prevedendo che:
- a. il testo del comma 6.1 venga modificato nel modo seguente:
 - prima delle parole “vale quanto segue” sono aggiunte le parole “fino al 31 dicembre 2016”;
 - alla lettera a), le parole “di cui all’articolo 30 del TIT” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 29 del TIT”;
 - alla lettera b) le parole “di cui all’articolo 49 del TIT” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 50 del TIT”;
 - b. il comma 6.2 venga sostituito dal seguente:

“Ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti aderenti, dal 1 gennaio 2017 vale quanto segue:

 - a. in relazione ai servizi di rete, ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti si applica la tariffa TD, di cui all’articolo 29, del TIT;
 - b. in relazione agli oneri generali di sistema, si applicano le aliquote pubblicate dal 1 gennaio 2017 con esplicito riferimento ai clienti aderenti alla sperimentazione tariffaria;
 - c. in relazione alla componente $DISP_{BT}$ applicata ai clienti aventi diritto alla maggior tutela, gli esercenti la maggior tutela applicano ai clienti aderenti il livello previsto per i punti di prelievo diversi da quelli riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;
 - d. ai fini della determinazione del corrispettivo, di cui all’articolo 25, del TIS, applicato in relazione ai punti di prelievo nella titolarità di clienti aderenti serviti sul mercato libero, il riferimento per la determinazione è pari a quanto indicato nella Tabella 3, del TIV per i punti di prelievo diversi da quelli riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente;
 - e. ai fini dell’applicazione dei corrispettivi PED ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti aderenti serviti in maggior tutela da parte degli esercenti il servizio valgono le disposizioni dell’Autorità previste per la generalità dei clienti finali del servizio medesimo.”;
8. di modificare l’Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/COM prevedendo che:
- a. la descrizione della voce “Scaglioni” nella sezione relativa agli elementi di dettaglio sia sostituita dalla seguente:

“Alcuni costi variano a seconda del livello dei consumi.
I consumi fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo medio giornaliero del cliente; alcuni corrispettivi infatti variano a seconda del livello dei consumi annui. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh, ecc).
Se ad esempio il consumo medio giornaliero del cliente è di 7 kWh, il consumo medio annuo è di $7 \times 365 = 2555$ kWh, quindi verranno applicati al cliente i

primi 2 scaglioni. In particolare nella bolletta i 7 kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti:

- 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365);
- 2.07 kWh nel 2° scaglione (755/365).

Dove 1800 rappresenta l'ampiezza del primo scaglione e 755 è la parte di consumo annuo che rientra nel 2° scaglione.”;

- b. nella descrizione della voce “Spesa per il trasporto e la gestione del contatore” nella sezione relativa agli elementi di dettaglio siano eliminate le parole ed i segni “, quest’ultima differenziata per scaglioni di consumo”;
9. di rimandare a successivo provvedimento la definizione di procedure funzionali all’aggiornamento massivo delle informazioni contenute nel RCU del SII per consentire una corretta applicazione della struttura tariffaria TD ai punti di prelievo, nonché la revisione delle procedure di aggiornamento dei medesimi dati;
10. di prevedere che, transitoriamente, per esigenze connesse all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, le imprese esercenti i servizi di distribuzione e di vendita di energia elettrica possano, con riferimento alle fatture emesse fino al 31 marzo 2017:
- a. relativamente alle componenti tariffarie afferenti ai servizi di rete, agli oneri generali di sistema e alla componente $DISP_{BT}$, mantenere la rappresentazione dei corrispettivi secondo la descrizione dei codici e gli scaglioni in vigore nell’anno 2016, ferma restando l’applicazione dei corrispettivi previsti dall’Autorità a partire dall’1 gennaio 2017;
 - b. relativamente alle componenti tariffarie afferenti agli oneri generali di sistema e alla componente $DISP_{BT}$, applicare corrispettivi tariffari provvisori, in acconto salvo conguaglio, purché ciò avvenga seguendo il principio generale della necessità di minimizzare il numero dei conguagli e, qualora non sia possibile evitare l’applicazione in acconto salvo conguaglio, con modalità tali da comportare per il cliente finale addebiti in acconto non superiori a quelli previsti dalla corretta applicazione della nuova struttura tariffaria in vigore dall’1 gennaio 2017;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it, nonché il TIC, il TIME, la deliberazione 205/2014/R/EEL e l’Allegato A alla deliberazione 200/2015/R/COM, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni